

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1991

Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle aziende industriali e delle imprese operanti nel nucleo industriale di Portovesme (Cagliari) compreso nel territorio del Sulcis-Iglesiente

ONOREVOLI SENATORI. - La dichiarazione di zona ad elevato rischio ambientale, per l'area interessata alle emissioni del polo industriale di Portovesme, del 30 novembre 1990 - comunicata in data 14 dicembre 1990 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 - non lascia dubbio alcuno sulla gravità della situazione determinatasi dopo due decenni di attività d'una così massiccia presenza industriale di base. Dall'analisi che accompagna la citata dichiarazione si rileva che il carico inquinante, generato dagli insediamenti produttivi, incide pesantemente sulle componenti ambientali ed ha determinato effetti nocivi sulle attività agricole e zootecniche nonché sulla salute pubblica. Fra le diverse iniziative ipotizzate dal Ministro

dell'ambiente va, in modo particolare, segnalata la necessità di adottare, con immediatezza, misure atte a ridurre i carichi inquinanti attraverso interventi nell'ambito dei vari impianti produttivi ancor prima dello studio del piano di disinquinamento e riequilibrio ambientale.

Da ciò si evince l'esistere del problema - e la priorità della sua soluzione - relativo alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, che trascina, conseguentemente, anche quello più specifico della sicurezza e tutela dei lavoratori.

Partendo da questa considerazione, sembra urgente provvedere all'adozione di uno strumento legislativo che, in qualche misura, riconosca il danno subito dai lavoratori

che operano in ambienti nocivi per la salute. Il presente disegno di legge tende, appunto, a sanare una parte, almeno, della grave situazione iniziando - e non può essere diversamente - dalla tutela dell'uomo, al quale non può chiedersi il sacrificio ulteriore della propria salute. È accertato, ormai, che gli addetti alle lavorazioni negli impianti di Portovesme dopo quindici-venti anni di servizio soffrono di patologie di varia natura e, purtroppo, invalidanti (ipoacusie da rumore, osteoporosi, artrosi, bronchiti e forme asmatiche nelle lavorazioni a caldo, anemie ed intossicazioni da piombo sino a patologie tumorali a causa di ambienti saturi di idrocarburi policiclici aromatici). Pensare di mantenere in servizio soggetti così logorati sino a sessant'anni è cosa fortemente irragionevole; come fuori da ogni logica, per il rispetto che si deve alla dignità dell'uomo, sarebbe trovare la soluzione del problema nel costringere quei soggetti a pensionarsi con il minimo consentito dalle disposizioni in materia. Più corretta invece - e sarebbe anche atto di giustizia morale - appare la strada del prepensionamento, limitato nel tempo (cinque anni) e legato al possesso, da parte dei soggetti interessati, di alcune caratteristiche che ne giustifichino la richiesta. La limitazione temporale, pari a quella stimata occorrente per il completamento di tutto il risanamento dell'area dichiarata a rischio, consente di riconoscere, come detto, il danno subito dal «nucleo» originario degli addetti ed il risarcimento.

La forza lavoro che dovrà riempire i vuoti di organico che andranno a verificarsi, oltre ad alleggerire il carico di disoccupazione in una zona in cui il tasso dei senza lavoro è altissimo, potrà operare nell'ambito di impianti ed aree finalmente disinquinati e riequilibrati.

La proposta, in sintesi, prevede:

1) il prepensionamento a cinquanta anni per quei lavoratori che ne facciano richiesta ed abbiano operato, con continuità, per almeno quindici anni in attività presso aziende od imprese insediate nel nucleo industriale di Portovesme o per almeno dieci anni, anche discontinui, in settori nocivi e pericolosi per la salute;

2) l'estensione ai lavoratori addetti agli impianti nocivi del trattamento previdenziale previsto per gli addetti al sottosuolo dall'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155;

3) la validità quinquennale della normativa.

L'onere derivante dal disegno di legge è valutato, per il triennio 1991-1993, in lire 36 miliardi, così ripartiti: 15 miliardi per il 1991, 12 miliardi per il 1992, 9 miliardi per il 1993. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 utilizzando, parzialmente, l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

Il presente disegno di legge, sostenuto dalle forze sindacali ed atteso dai lavoratori, non può non essere considerato fra i provvedimenti urgenti che una Assemblea legislativa è chiamata ad assumere; pertanto i proponenti ne raccomandano la celere approvazione. Sarà la migliore risposta di un Parlamento che sente anche un dovere morale far proprie le istanze di una parte della comunità che ha concorso, logorando la propria condizione fisica, alla crescita vivace di uno dei settori importanti dell'industria del Paese.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Gli addetti alle aziende industriali ed alle imprese di manutenzione e servizi operanti nel nucleo industriale di Portovesme (Cagliari), inserito nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale, come individuata dalla dichiarazione deliberata dal Consiglio dei ministri in data 30 novembre 1990, comunicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990, hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del sessantesimo anno di età, purchè, alla data di presentazione della domanda, si verificano di norma le seguenti condizioni:

a) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti, per il diritto alla pensione di vecchiaia, dalle norme sull'assicurazione stessa;

b) abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;

c) siano stati addetti, complessivamente e con continuità, per almeno quindici anni alle attività delle aziende industriali ed a quelle di imprese che svolgono in modo continuativo o prevalente attività di servizio e manutenzione presso le aziende predette.

**Art. 2.**

1. In favore dei dipendenti dalle aziende e dalle imprese di cui all'articolo 1, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione d'impresa successivamente al 1° gennaio 1990, è applicata la disposizione di cui all'articolo 1, secondo

comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, purchè abbiano maturato un periodo di lavoro continuativo di almeno quindici anni nelle predette aziende ed imprese.

#### Art. 3.

1. In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende e dalle imprese di cui all'articolo 1 addetti alle lavorazioni o servizi ove avviene il trattamento di sostanze nocive e pericolose per la salute, sono applicate le norme contenute nella legge 3 gennaio 1960, n. 5, purchè possano far valere almeno dieci anni di lavoro, anche se discontinui, in qualità di addetti a lavori nocivi e pericolosi per la salute, fermi restando i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 del predetto articolo 1.

2. Sono altresì applicate in favore dei lavoratori di cui al comma 1 le norme contenute nell'articolo 18, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. Agli effetti del disposto di cui ai commi 1 e 2 la durata complessiva del servizio prestato in lavori nocivi e pericolosi per la salute è dimostrata in prima applicazione attraverso l'esibizione di idonea documentazione; in seguito, essa sarà comprovata esclusivamente mediante marche assicurative emesse a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da applicarsi, in sostituzione delle marche ordinarie e con le norme vigenti per queste ultime, a partire dal primo periodo di paga avente inizio almeno sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

1. Tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende ed imprese di cui all'articolo 1, addetti ai reparti ove avviene il trattamento di sostanze nocive e pericolose per la salute, sono iscritti alla gestione speciale istituita con l'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti i contributi per l'applicazione della presente legge, secondo il disposto dell'articolo 8 della legge 3 gennaio 1960, n. 5.

Art. 5.

1. Gli addetti di cui all'articolo 1, in possesso dei requisiti previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dello stesso articolo, devono presentare domanda per la liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi di tutte le condizioni prescritte.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 15 miliardi per il 1991, lire 12 miliardi per il 1992 e lire 9 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Essa rimane in vigore per nove anni.